



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 24 settembre 2021

Alle Aziende TPL

Informativa n. 007/21

L o r o S e d i

OGGETTO: Decreto 30 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile recante “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”

In Gazzetta Ufficiale n. 221 del 15 settembre 2021 è stato pubblicato il [decreto in oggetto](#) recante disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per il conseguimento e il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC).

Rinviando al suddetto provvedimento per una disamina più approfondita delle misure adottate in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti erogatori dei corsi, alle procedure di esame per il conseguimento della suddetta abilitazione, alle attività di vigilanza, ispezioni e controlli documentali sui soggetti erogatori e sulla regolarità dei corsi e alle relative sanzioni, di seguito illustriamo alcuni aspetti di maggiore interesse.

In particolare, si segnala che il corso di 35 ore può essere integrale, ossia organizzato in un'unica soluzione. In tal caso, le suddette ore di lezione devono essere erogate in un arco di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza della CQC. Sono, inoltre, consentite un massimo di 5 ore di assenza, al superamento delle quali, l'allievo è obbligato a frequentare un nuovo corso per il conseguimento dell'attestato di fine corso.

La formazione periodica può essere, altresì, frazionata, ossia erogata in 5 moduli da 7 ore ciascuno, fermo restando che almeno un modulo deve essere frequentato nell'ultimo anno di validità della CQC. In questa ipotesi non sono consentite assenze.

Al termine del corso, la CQC è rinnovata per un periodo di cinque anni decorrente:

- dal giorno successivo alla data di scadenza dell'abilitazione posseduta; in tal caso, il rinnovo opera senza soluzione di continuità se l'attestato di fine corso di formazione periodica reca data antecedente alla scadenza;

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10

00144 Roma

Tel. 06/5903974

Telefax 06/5903825

e-mail: agens@agens.it

C.f. 04276771005



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

- dalla data di fine corso di formazione periodica integrale, se tale data è successiva a quella di scadenza dell'abilitazione posseduta. In tal caso, dalla data di scadenza della CQC e fino alla data di rilascio di una carta di qualificazione rinnovata è vietato l'esercizio dell'attività di guida su veicoli per la quale è richiesta la qualificazione scaduta.

Con riserva di fornirvi successivi approfondimenti, anche a seguito di eventuali chiarimenti ed indicazioni che dovessero pervenire dalle competenti Autorità, porgiamo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E
NORMATIVA DEL LAVORO
(Oméro Marco Caparelli)